



Regolamento di attuazione dello Statuto SNFIA

Approvato dal CDN – Riccione, 5-6-7 maggio 2026

Art. 1

INDIRIZZO DELL'ATTIVITÀ SINDACALE

L'indirizzo dell'attività sindacale è stabilito dal Congresso nella deliberazione finale che costituisce l'elemento di riferimento per il Consiglio Direttivo Nazionale che lo definisce maggiormente nelle mozioni finali delle sue riunioni.

Art. 2

CONVOCAZIONI – RIUNIONI – VOTAZIONI DEGLI ORGANISMI STATUTARI

Gli Organismi Statutari sono convocati, salvo diverse disposizioni statutarie, con comunicazione scritta, con idoneo riscontro di ricevimento, con preavviso di 10 giorni, salvo casi di particolare urgenza.

Le assemblee degli aderenti sono convocate con avviso nelle bacheche aziendali o con modalità scelte dalla singola RSA.

Le assemblee per la nomina di nuove RSA devono essere concordate per iscritto con gli Organismi Statutari di riferimento a pena di nullità.

La convocazione deve contenere l'indicazione di luogo, data e ora della riunione, con l'Ordine del Giorno.

L'assemblea può essere aperta anche ai non iscritti.

La riunione, in prima convocazione, è valida con la presenza della metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti. L'Ordine del Giorno può essere integrato, all'inizio della seduta, su richiesta di un componente approvata dalla maggioranza dei presenti; l'argomento aggiunto verrà trattato al termine dei lavori già previsti. Analoga procedura dovrà essere seguita per richiedere di variare l'ordine degli argomenti da trattare. Per ogni argomento potrà essere posto un limite di durata degli interventi, con decisione della presidenza.

Tutte le votazioni si svolgono in forma palese, a maggioranza semplice o come previsto dalle norme statutarie; se richiesto da un terzo dei componenti l'organo interessato, le votazioni avverranno a scrutinio segreto.

A parità dei voti espressi, nelle votazioni in cui si richiede la maggioranza dei presenti, prevale la delibera votata da chi presiede. Di ogni riunione verrà redatto verbale scritto che entro 10 giorni a pena di decadenza dovrà essere trasmesso alla Segreteria Nazionale per la convalida delle relative nomine.

Art. 3

PROCLAMAZIONE DELLO SCIOPERO

Lo sciopero della categoria può essere proclamato a carattere nazionale, regionale, provinciale e aziendale, con decisione degli Organismi competenti che dovranno informarne tempestivamente la Segreteria Nazionale con contestuale invio di copia del comunicato. Lo sciopero nazionale della categoria è deliberato dalla Segreteria Nazionale.

Art. 4

CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE – ELEZIONE DEI COMPONENTI DA PARTE DEL CONGRESSO

L'elezione delle Consigliere e dei Consiglieri Nazionali da parte del Congresso è disciplinata dal Regolamento per lo svolgimento del Congresso.

Il numero degli aderenti di riferimento è quello risultante alla fine del terzo mese precedente il Congresso.

Art. 5

SEGRETERIA NAZIONALE

I componenti della Segreteria Nazionale possono restare in carica per due mandati congressuali in ognuna delle due cariche previste: Segretario Generale e Segretario Nazionale.

I Segretari Nazionali decadono alla nomina del nuovo Segretario Generale.

ART. 6

CLAUSOLA DI GRADIMENTO

Ad integrazione della previsione di cui all'art. 5 dello Statuto, si stabilisce che:

1. La valutazione delle domande di iscrizione è di esclusiva competenza della Segreteria Nazionale, la quale agisce in qualità di garante dei valori fondanti e dell'identità di SNFIA.

2. La Segreteria Nazionale ha titolo per respingere la domanda di iscrizione, senza l'obbligo di fornire alcuna motivazione, qualora ravvisi, a proprio insindacabile giudizio:

- la mancanza di condivisione effettiva delle finalità statutarie, dei principi etici e delle linee programmatiche di SNFIA;
- o condotte in contrasto con i principi che ispirano l'azione sindacale di SNFIA;
- o ritenga che l'adesione del richiedente possa pregiudicare l'immagine, la coesione interna o l'efficacia dell'azione sindacale dell'Associazione.

3. Il provvedimento di rifiuto è comunicato al richiedente a mezzo raccomandata A/R o PEC entro 40 giorni dal ricevimento della domanda. Contro tale decisione non è ammesso ricorso interno, fatta salva la possibilità di riesame solo in presenza di nuovi elementi sopravvenuti e documentati.

ART. 7

RESPONSABILITA' DEGLI ATTIVI

SNFIA tiene indenni i propri quadri sindacali garantendo loro la piena tutela per le conseguenze di tutte le attività sindacali e/o associative svolte, in ambito aziendale e/o associativo.

SNFIA si fa carico quindi delle spese che si rendessero necessarie per la difesa legale e di ogni risarcimento che dovesse essere posto a loro carico, come conseguenza delle attività sindacali e/o associative stesse.

A tal fine stipula ove possibile polizze assicurative.

Restano escluse le eventuali responsabilità imputabili ai quadri sindacali per i casi di dolo.

ART. 8

COLLEGIO PROBIVIRI

a. COMPONENTI SUPPLEMENTI

I componenti supplenti sostituiscono i Probiviri che decidano di astenersi dal partecipare alle riunioni del Collegio del singolo procedimento, secondo l'ordine della maggiore anzianità di iscrizione al Sindacato.

La decisione di uno dei componenti di astenersi dal partecipare ad un procedimento non deve necessariamente essere motivata e deve essere comunicata tempestivamente al Presidente del Collegio una volta ricevuta la convocazione con l'ordine del giorno prima della riunione per consentire l'integrazione delle convocazioni.

b. RICHIESTE DI CHIARIMENTI IN ORDINE ALLE NORME STATUTARIE, REGOLAMENTARI DI SNFIA – CONTROVERSIE INTERNE (tra iscritti, RSA, organismi nazionali, territoriali ed aziendali)

Le richieste vengono presentate al Collegio dei Probiviri in forma scritta, allegando subito tutta la documentazione a sostegno e prova dei fatti da cui trae origine a pena di decadenza.

Di norma le comunicazioni vengono fatte via posta elettronica.

Nel caso di chiarimenti sulle norme il Presidente del Collegio dei Probiviri darà comunicazione della presa in carico della questione oltre al proponente anche al Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale, che potrà presentare le proprie deduzioni in merito.

Nei procedimenti per controversie il Presidente dei Probiviri darà comunicazione scritta alle eventuali parti della presa in carico della controversia e fissa un termine per presentare le proprie dichiarazioni al Collegio, con copia alle eventuali controparti.

Il termine è commisurato alla complessità della questione ma di norma non può superare i 30 gg.

Raccolta tutta la documentazione il Collegio può stabilire di compiere gli atti istruttori necessari per chiarire i termini della controversia. I relativi verbali sono comunicati alle parti che possono presenziare.

Conclusa l'istruttoria e sentite le parti il Collegio si riunisce per la discussione. Procede con la sua valutazione del caso dando anche indicazioni alle parti sui comportamenti da tenere. Della decisione viene data immediata comunicazione scritta alle parti.

Di norma l'intero procedimento si conclude in 60 gg. con possibilità di proroga per giustificati motivi.

c. PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

SOSPENSIONE CAUTELARE

La Segreteria Nazionale, di sua iniziativa o su richiesta del reclamante, può procedere alla sospensione dell'incarico dell'iscritto nel caso in cui vengano accertati gravi motivi.

Il relativo ricorso ai Probiviri per l'adozione dei provvedimenti disciplinari ex art. 25 dello Statuto deve essere depositato entro 15 giorni dalla sospensione.

Del provvedimento viene data immediata comunicazione al soggetto sospeso e agli eventuali soggetti interessati.

PROCEDIMENTO

Ricevuto il ricorso il Presidente dei Probiviri darà comunicazione scritta alle parti della presa in carico della controversia fissando un termine perché le parti possano presentare le proprie dichiarazioni al Collegio, con copia alle eventuali controparti. Di norma le comunicazioni vengono fatte via posta elettronica certificata o raccomandata AR. Il termine è commisurato alla complessità della questione ma non può superare i 30 gg.

Raccolta tutta la documentazione il Collegio dei Probiviri può stabilire di compiere gli atti istruttori necessari per chiarire i termini della controversia. I relativi verbali sono comunicati alle parti.

Conclusa l'istruttoria e sentite le parti il Collegio si riunisce per la discussione e delibera dandone comunicazione scritta alle parti. Il procedimento disciplinare non può essere sospeso e si deve concludere con l'adozione di una delle sanzioni previste dallo Statuto o con l'archiviazione.

L'intero procedimento si conclude in 60 gg. con possibilità di una sola proroga di massimo 60 gg. per giustificati motivi.

Della proroga è data immediata comunicazione alle parti. Se il termine decorre senza che sia presa alcuna decisione il procedimento si intende archiviato e non può essere riproposto.

Art. 9

ORGANISMI PERIFERICI

Il collegamento delle iscritte e degli iscritti è attuato, a livello territoriale, dai seguenti organismi:

- a) Consiglio Provinciale
- b) Consiglio Regionale
- c) Rappresentanza Sindacale Aziendale
- d) Coordinamenti delle RSA

Gli Organismi Periferici hanno l'obbligo di assicurare, nell'ambito di competenza, l'osservanza delle decisioni degli Organi Statutari e il rispetto dello Statuto e del Regolamento di attuazione. I Consigli

indicati alle lettere a), b), possono emanare norme in materia elettorale, previa autorizzazione della Segreteria Nazionale, per facilitare lo svolgimento delle elezioni interne.

I Consigli possono essere confermati più volte.

Art. 10

CONSIGLI PROVINCIALI

Il Consiglio Provinciale rappresenta gli aderenti operanti in una provincia. Il Consiglio Provinciale è composto da 3 consiglieri o consiglieri più uno ogni 35 iscritti o frazione residua non inferiore a 20, fino ad un massimo di 15 Consigliere o Consiglieri eletti dai Rappresentanti Sindacali Aziendali o, in assenza, dagli aderenti della Provincia; gli appartenenti ad una stessa impresa non possono superare la metà meno uno del Consiglio, salvi i casi di accertata impossibilità.

La Segretaria o il Segretario della Provincia Capoluogo di Regione assolve anche le funzioni di Segretaria o Segretario Provinciale per le Province della stessa Regione ove non siano costituiti Consigli Provinciali.

Alla prima riunione del Consiglio vengono eletti la Segretaria o il Segretario e la o il Vice Segretario.

Art. 11

CONSIGLI REGIONALI

Il Consiglio Regionale rappresenta le iscritte e gli iscritti operanti in una Regione.

Esso è costituito dalle Segretarie o dai Segretari e dalle Vice Segretarie o Vice Segretari dei Consigli Provinciali esistenti nella stessa Regione, più un componente ogni 35 aderenti o frazione residua non inferiore a 20 per Consiglio Provinciale costituito, dalle Segretarie o dai Segretari dei Coordinamenti di Gruppo. Alla prima riunione del Consiglio vengono eletti la Segretaria o il Segretario e la Vice Segretaria o il Vice Segretario.

Art. 12

RAPPRESENTANZA SINDACALE AZIENDALE (R.S.A.)

La RSA rappresenta le iscritte e gli iscritti di una Impresa o Organo di controllo e tutela i loro interessi nei confronti della stessa, nel rispetto delle direttive degli Organi Statutari. Gli aderenti possono costituire RSA nelle unità produttive ove operano, secondo un criterio territoriale omogeneo. I componenti sono eletti con votazione espressa in forma diretta, preceduta da una assemblea convocata appositamente con un preavviso di almeno otto giorni comprendendo tutti gli iscritti dell'unità produttiva o del territorio interessato; tale assemblea può deliberare, a maggioranza dei presenti, lo svolgimento immediato delle elezioni.

La nomina della RSA deve essere comunicata alla Segreteria Nazionale con l'invio del verbale dell'assemblea, precisando chi degli eletti ricopre la carica di Dirigente Sindacale ai sensi della Legge 300/70.

Art. 13

COORDINAMENTI DELLE RSA

Le RSA debbono costituire Organi di Coordinamento nell'ambito delle Principali Aziende e, se all'interno di un Gruppo, anche a livello sovra aziendale.

Per Principali Gruppi Assicurativi e Principali Aziende si intendono società con un numero di dipendenti superiore a 500 o con un numero di iscritti superiore a 50.

Il Coordinamento Aziendale viene eletto dalle RSA con la finalità di garantire adeguata rappresentatività:

1. alle unità produttive;
2. alle piazze nelle quali viene svolta l'attività dell'Azienda;
3. agli iscritti anche con incarichi esterni e distaccati.

Il numero dei membri del Coordinamento Aziendale sarà espressione delle dimensioni dell'Azienda e del numero degli iscritti e sarà contenuto in un massimo di 9.

Alla prima riunione, i membri del Coordinamento eleggono la Segretaria o il Segretario e – su proposta dello stesso – sino ad un massimo di due Vicesegretari.

Nel caso che nell'Azienda esista una sola RSA questa parteciperà di diritto al Coordinamento di Gruppo.

Il Coordinamento di Gruppo è composto dalle Segretarie e dai Segretari di Coordinamento delle singole Aziende.

Quando gli aderenti dipendenti dell'Azienda – al mese precedente all'elezione – siano superiori ad una delle sottoindicate percentuali si aggiungeranno ulteriori membri eletti all'interno del Coordinamento di Gruppo:

- 1 membro per le aziende con oltre il 20% di iscritti sull'insieme degli iscritti del gruppo (nessuno sotto a questa percentuale)
- 2 membri per le aziende con oltre il 40%
- 3 membri per aziende con oltre il 60%.

Gli appartenenti ad una stessa Azienda non potranno superare la metà meno uno dei componenti del Coordinamento di Gruppo, salvi i casi di accertata impossibilità.

La Segretaria o il Segretario del Coordinamento di Gruppo e fino a due Vice Coordinatrici o Vice Coordinatori di Gruppo sono eletti tra i membri del Coordinamento di Gruppo.

Per agevolare il confronto e le decisioni a livello di Coordinamento di Gruppo la Segretaria o il Segretario di Coordinamento di Gruppo potrà convocare i soli Segretari di Coordinamento Aziendali nel Comitato Esecutivo, le cui decisioni verranno poi condivise col Coordinamento al completo.

Le decisioni del Coordinamento di Gruppo e del Comitato Esecutivo si prendono a maggioranza dei componenti presenti.

Il verbale di ogni riunione sarà tempestivamente inoltrato alla Segreteria Nazionale

Note esplicative e transitorie

1. Per aziende si intendono le società ex art. 3 dello Statuto, quando non siano unità produttive;
2. L'RSA che si trovi ad operare in distacco presso un'azienda del gruppo può rappresentare gli iscritti dell'azienda che lo accoglie purché dagli stessi a ciò delegato.

Art. 14

REVOCHE E SOSTITUZIONI

I mandati dei Consigli Regionali, Provinciali, delle RSA e dei Coordinamenti possono essere revocati con una consultazione richiesta da almeno un terzo delle iscritte e degli iscritti interessati e per decisione di almeno il 51% degli aderenti con votazione diretta. Il verbale della votazione dovrà essere inviato alla Segreteria Nazionale che procederà allo scioglimento dell'Organismo e nominerà una Commissaria o un Commissario pro tempore che provvederà alla gestione ordinaria e indirà nuove elezioni entro sei mesi.

La Segreteria Nazionale, nel caso in cui vengano accertati validi motivi, può procedere alla sospensione dell'incarico nell'attesa dell'espletamento di quanto previsto all'art. 25 dello Statuto in materia di procedimenti disciplinari.

In caso di carenza organizzativa e/o vacanza di Organismi periferici, la Segreteria Nazionale provvede alla nomina di una Commissaria o di un Commissario pro tempore, in attesa che si provveda a nuove elezioni.

Ove non siano state indette le elezioni per la nomina dei Rappresentanti Sindacali Aziendali, superato il periodo di permanenza in carica previsto, l'iniziativa può essere assunta dalla Segreteria Nazionale, dal Consiglio Provinciale o dagli aderenti, con comunicazione affissa nella bacheca aziendale.

Art. 15

La Segreteria Nazionale ha la facoltà di delegare le attività istituzionali ai sensi dell'art. 20 dello Statuto.

Le deleghe vengono conferite e revocate per iscritto.

Art. 16

SEZIONE PARI&IMPARI

In seno al Sindacato è costituita la Sezione Pari&Impari, con l'obiettivo di promuovere all'interno e all'esterno dell'Organizzazione Sindacale i valori di pari opportunità e di solidarietà tra generi, generazioni e persone con diverse abilità.

In particolare, gli obiettivi della Sezione Pari&Impari sono:

- proporre progetti mirati allo sviluppo della cultura delle pari opportunità e della valorizzazione delle diversità;
- sostenere l'istituzione delle CPO aziendali laddove non esistenti;
- condividere le migliori pratiche aziendali sui temi dell'equità di genere e dell'inclusione;
- analizzare i report sulla parità di genere, con particolare attenzione al Gender Pay Gap.

Art. 17

MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO

Le modifiche del Regolamento di attuazione dello Statuto devono essere deliberate dal Consiglio Direttivo Nazionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.